

		Via Gregorio Staglianò, 268 – 88064 Chiaravalle C.le	
0967 91023	@	czis007001@istruzione.it	
85000530791	PEC	czis007001@pec.istruzione.it	
Codici Meccanografici: IIS - CZIS007001		ITT - CZTF00701D - CZTF00750T	IPSASR - CZRA007011 - CZRA007509
		LICEI - CZPS00701B	www.iischiaravalle.edu.it
ITT (Meccanica Meccatronica ed Energia-Chimica Materiali e Biotecnologie) - IPSASR (Agricoltura e Sviluppo Rurale- Diurno/Serale) - LICEI (Scientifico-Linguistico)			

Anno Scolastico 2022/2023 Circolare n. 11

Al Personale IIS “E. Ferrari”
Alla DSGA
Alle famiglie delle studentesse e degli studenti
AI RSPP
Al Medico Competente

All'albo on line ed al sito web

Oggetto: Indicazioni per il contrasto-mitigazione della diffusione del Covid-19; Integrazione Regolamento recante misure di Prevenzione e Contenimento della diffusione del Covid_19

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 Marzo 2022 – Aggiornamento delle modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass;

VISTA La Legge 4 Marzo 2022 n.18 – Conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge 7 Gennaio 2022 n.1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid – 19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione Superiore;

VISTO Il Decreto Legge 24 Marzo 2022 n. 24 – Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla Diffusione dell’epidemia da Covid – 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

VISTA La Circolare del Ministero dell’Istruzione del 28/03/2022 – Obbligo Vaccinale per il personale della scuola;

VISTA La Circolare del Ministero dell’Istruzione del 29/03/2022 – Applicazione in ambito scolastico delle disposizioni previste dal Decreto Legge 24 Marzo 2022 n. 24, - Aggiornamento delle modalità di gestione dei contatti di positività all’infezione da SARS COV – 2;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2022;

VISTE le Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars- CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia A.S. 2022 -2023;

VISTA la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 19/08/2022;

VISTO il Vademecum del Ministero della Pubblica Istruzione Covid anno scolastico 2022 – 2023;

VISTE le Circolari n. 60136 del 30 dicembre 2021 e n. 19680 del 30 marzo 2022;

FACENDO SEGUITO al Regolamento recante misure di Prevenzione e Contenimento della diffusione del Covid_19, approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera 59/2020;

A seguito dell'emanazione delle disposizioni a contrasto della diffusione del contagio da COVID – 19 in ambito scolastico, si forniscono di seguito i riferimenti tecnici e normativi per l'anno scolastico 2022 - 2023 nello specifico:

- [la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del 19/08/2022;](#)
- [Il Vademecum del Ministero della Pubblica Istruzione Covid anno scolastico 2022 - 2023](#)
- [Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars- CoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia A.S. 2022 -2023 Pubblicate il 12/8/2022,](#)
<https://www.iss.it/web/guest/primopiano>
- [Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da Sars- CoV-2 in ambito scolastico A.S. 2022 -2023](#)

Si ritiene utile riepilogare le indicazioni vigenti, per effetto delle Linee Guida emanate dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Istruzione.

PERMANENZA A SCUOLA

La permanenza a scuola degli alunni NON È CONSENTITA nei casi di seguito riportati:

- **A) SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON COVID-19**
- **B) TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C;**
- **C) TEST DIAGNOSTICO PER LA RICERCA DI SARS-COV-2 POSITIVO**

È consentita la permanenza a scuola al personale, alle studentesse ed agli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre.

In sintesi rimangono vigenti le seguenti misure generali:

Misure precauzionali di carattere generale

1. Igiene delle mani ed etichetta respiratoria;
2. Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il personale scolastico a rischio e per gli studenti a rischio;
3. Ricambio frequente dell'aria;
4. Sanificazione ordinaria (periodica);
5. Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati.

Il personale a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 utilizza i dispositivi di protezione respiratoria del tipo **FFP2** e i **dispositivi per la protezione degli occhi** forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente.

Il personale che ha la volontà di proteggersi con un DPI può usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi.

GESTIONE DEI CASI POSITIVI

1) COVID-19 CONFERMATI

Le persone risultate positive al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono **sottoposte alla misura dell'isolamento**. Per il **rientro** a scuola è necessario l'esito **negativo del test** (molecolare o antigenico) eseguito anche in centri privati a ciò abilitati al termine dell'isolamento;

[Circolare n. 60136 del 30 dicembre 2021](#)

[Circolare n. 19680 del 30 marzo 2022](#)

2) CONTATTI CON CASI POSITIVI

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla **Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022** *“Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19”*.

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'auto-sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di auto-sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Tutti i provvedimenti sono finalizzati a “garantire la frequenza scolastica”, prevedendo il “minimo impatto” sulle attività scolastiche. Le misure, infatti, fanno riferimento alla prevenzione delle infezioni da Covid-19, ma rappresentano anche uno “strumento utile per prevenire altre malattie infettive”, ad esempio le infezioni da virus influenzale, e per favorire **ambienti di apprendimento sani e sicuri**.

L'attività didattica si presta solo in presenza: la normativa speciale che consentiva la didattica a distanza per gli alunni positivi al virus SARS-CoV-2 cessa i propri effetti con la conclusione dell'anno scolastico 2021/2022

Mediante la pubblicazione sul sito web ed all'albo on line della scuola, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, il presente provvedimento si intende notificato a tutti gli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Fabio Guarna

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/93)